



POLITECNICO
MILANO 1863

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca vigenti;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Decreto Legge 23.2.2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 23.2.2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 25.2.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la Direttiva n. 1 in data 25.2.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;

CONSIDERATA la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 26.2.2020 contenente indicazioni operative in merito all'applicazione del DPCM 25 febbraio 2020 nelle Università;

VISTO il DPCM 1.3.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

VISTO il Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 4.3.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 8.3.2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e



POLITECNICO
MILANO 1863

Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, e di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 9.3.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 11.3.2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.L. 17.3.2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza della Regione Lombardia n. 514 in data 21.3.2020 contenente misure volte alla limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;

VISTA l'Ordinanza della Regione Lombardia n. 515 in data 22.3.2020 recante sospensione delle attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, nonché modifiche all'Ordinanza n. 514 del 21.3.2020;

VISTO il DPCM 22.3.2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il D. D. n. 30647 in data 23 febbraio 2020 contenente disposizioni per la concessione della temporanea autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza;

VISTO il D. D. n. 37596 in data 3 marzo 2020 contenente disposizioni relative alla continuità dei servizi e alla funzionalità delle strutture di Ateneo;

VISTO il D.D. n. 39631 in data 5 marzo 2020 di proroga delle autorizzazioni telelavoro temporaneo per la settimana dal 9 al 14 marzo 2020;

VISTO il D. D. n. 41812 in data 9 marzo 2020 contenente disposizioni relative alla continuità dei servizi e alla funzionalità delle strutture di Ateneo a seguito del DPCM 8.3.2020;

VISTO il D. D. n. 44597 in data 12 marzo 2020 contenente disposizioni relative all'individuazione delle attività essenziali e indifferibili da svolgere in presenza o ricorrendo a soluzioni organizzative che prevedono il ricorso al telelavoro e la rotazione dei dipendenti, ma garantendo comunque un contingente minimo di personale da porre a presidio delle attività;

RITENUTA la necessità di provvedere all'organizzazione delle attività e dei servizi;



POLITECNICO
MILANO 1863

DISPONE

Art. 1. A decorrere dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, si considerano essenziali i servizi e le funzioni riconducibili alle seguenti attività:

- attività svolte nell'ambito dell'unità istituita dal Politecnico per il presidio della emergenza epidemica (Unità di monitoraggio);
- erogazione a distanza della didattica e relative attività di supporto;
- attività di laboratorio che per tipologia e natura della ricerca non possano essere sospese, nonché attività di ricerca funzionali ad esigenze sanitarie contingenti;
- attività di laboratorio per le quali è necessario rispettare scadenze improrogabili previste nei progetti di ricerca;
- supporto alla rete informatica di Ateneo e ai sistemi informatici dipartimentali;
- interventi per garantire la funzionalità degli edifici, in caso di necessità e urgenza, nonché la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori;
- servizi di controllo della sicurezza delle strutture e degli accessi in tutte le sedi;
- prestito librario presso le biblioteche (solo su appuntamento per tesisti);
- rilascio certificazioni per il diritto allo studio;
- servizi di manutenzione e approvvigionamento connessi all'emergenza;
- attività di portineria con funzioni anche di punto di consegna e ritiro di materiale per gli edifici rimasti aperti;
- adempimenti indifferibili per i quali è richiesto un tempo ridotto di sosta all'interno dei locali dell'Ateneo;
- ogni altro servizio ritenuto indispensabile sulla base di sopravvenute esigenze e necessità di carattere emergenziale e comunque inderogabili, secondo le indicazioni dei rispettivi responsabili di struttura.

Art. 2. Il presente dispositivo, quale misura inerente alla gestione del rapporto di lavoro, ha carattere organizzativo come disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Graziano DRAGONI
(F.to Dott. Raffaele SORRENTINO)